



COMUNE DI FORMIA

(Provincia di Latina)

ORDINANZA N. 22 DEL 12 MARZO 2020

OGGETTO: MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI A ORDINANZA SINDACALE N. 21 DELL'11 MARZO 2020 A SEGUITO DEL DPCM DELL'11/03/2020

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria Ordinanza n° 21 dell'11 marzo 2020 avente ad oggetto: *“Sospensione del mercato settimanale (Via O. Spaventola Mercato Nuovo) e dei mercati rionali (Largo Paone, Piazza Bonomo e Via Palazzo-Condotta) fino a tutto il 3 aprile 2020”;*

VISTO il Decreto Legge n.6 del 23 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CONVID-19”;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26.02.2020 avente ad oggetto “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da CONVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di Igiene e Sanità pubblica”;

VISTO il DPCM del 1 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da CONVID-19;

RICHIAMATI:

- il DPCM 4 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da CONVID-19 applicabili all'intero territorio nazionale;
- il DPCM 8 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da CONVID-19 applicabili all'intero territorio nazionale;
- il DPCM 9 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da CONVID-19 applicabili all'intero territorio nazionale;

VISTO il DPCM dell'11 marzo 2020 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), in particolare l'art. 1) comma 1) che testualmente cita: *“sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande*

distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie. Le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro."

CONSIDERATO pertanto, in applicazione di quanto disposto dal citato DPCM dell'11 marzo 2020, che il mercato settimanale e i mercati rionali, **limitatamente ai soli generi alimentari e prodotti ortofrutticoli**, possano continuare ad esercitare, salvo ulteriori e diverse disposizioni;

RITENUTO per quanto sopra dover modificare ed integrare la richiamata Ordinanza Sindacale n° 21 dell'11 marzo 2020;

VISTI:

- L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- l'art. 50 comma 5° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, TUEL che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;
- Lo Statuto Comunale

ORDINA

Che il mercato settimanale (Via O. Spaventola Mercato Nuovo) e i mercati rionali (Largo Paone, Piazza Bonomo e Via Palazzo-Condotto) **sono consentiti esclusivamente** per la vendita di soli generi alimentari e prodotti ortofrutticoli;

DISPONE

Che la predetta Ordinanza ha validità dal giorno 13 marzo e fino al 25 marzo 2020, salvo diverse e successive decisioni;

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale il controllo per l'osservanza della presente Ordinanza, in particolare:

- deve essere rispettata la distanza di un metro di cui al DPCM dell'8/03/2020, tra i banchi di vendita e tra le singole persone;
- il gestore deve essere munito dei DPI sanitari personali (mascherine e guanti);
- la merce deve essere manipolata **esclusivamente** dall' esercente l'attività di vendita;
- il cliente deve essere servito **uno per volta**;

PRECISA

Che le suddette prescrizioni sono estese anche agli esercenti l'attività di vendita di prodotti della "piccola pesca" posti nella Darsena La Quercia;

AVVERTE

Che le violazioni alla presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

TRASMETTE

Il presente provvedimento alla Prefettura di Latina, alla Polizia Locale, all'Autorità di Pubblica Sicurezza, al locale Comando dei Carabinieri, alla Compagnia locale di Guardia di Finanza.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on-line e in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.

Dalla Residenza Municipale, 12 marzo 2020



Il Sindaco

Dott.ssa Paola Villa